INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TORTURA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Art. 2

Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale

All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale».

Versione in vigore dal 18 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano
Estremi	Legge 14 luglio 2017, n. 110
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/introduzione-del-delitto-di-tortura-nell-ordinamento-italiano/art-2-modifica-all-articolo-191-del-codice-di-procedura-penale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it